

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2838

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, PRETI, FERIOLI, ARIOSTO, FRUNZIO, SARTI, COCCO MARIA, LATTANZIO, PAVAN, RUSSO SPENA, BORIN, BUZZI, BERTÈ, ARMATO, NEGRONI, SCIOLIS, DAL CANTON MARIA PIA, TOROS, SORGI, BISANTIS, GAGLIARDI, VINCELLI, MATTARELLI GINO, ALESSANDRINI, BALDELLI, RIPAMONTI, BIASUTTI, LOMBARDI GIOVANNI, MELLO GRAND, IOZZELLI, SCARASCIA, RAMPA, COLOMBO VITTORINO, NEGRARI**

*Presentata il 17 febbraio 1961*

### Riordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Olimpiade di Roma, così felicemente organizzata e conclusa, ha richiamato sull'attività sportiva la viva attenzione dei cittadini, ed ha contribuito a diffondere in profondità la conoscenza dello sport, accrescendo in tutta la Nazione il desiderio di praticarlo.

Il bisogno di fare dello sport, anche moderato e ricreativo, è ormai sentito dalla maggioranza del popolo italiano, ed è pertanto divenuto un palpitante bisogno sociale che deve trovare adeguato interessamento da parte dello Stato.

Non si deve più, come ben si comprende, lasciar circoscritta e limitata questa attività allo sviluppo di un agonismo, campionismo e, peggio ancora, professionismo, praticati da pochi cittadini favoriti da particolari condizioni sociali o ambientali, ma bisogna operare affinché la pratica dello sport si estenda capillarmente in ogni nostra Regione.

Tale azione sarà soprattutto importante per il contributo che lo sport può dare al benessere sociale, con il miglioramento delle qualità fisiche e quale sana ed utile ricreazione.

Accanto al benessere fisico che questa attività dona ai cittadini, vi è inoltre la salvaguardia ed il miglioramento dei valori morali. Le società, impianti ed organizzazioni sportive sono infatti potenti mezzi di attrazione della gioventù, gravemente minacciata da ambienti malsani ed immorali.

In una visione generale di quello che è lo sport nei suoi vari sviluppi ed aspetti, dobbiamo anche considerarlo quale spettacolo, ed è fuor di dubbio che il buon spettacolo sportivo, specialmente all'aperto, rappresenta un'ottima e sana ricreazione.

Non si deve neppure trascurare, ma tenere anzi in particolare considerazione, la legittima aspirazione di tutti gli sportivi di vedere esprimere dallo sport italiano atleti di valore internazionale, che validamente difendano i nostri colori.

Vi è insomma una pluralità di fini da considerare e da perseguire, affinché lo sport italiano s'innalzi democraticamente da una vasta base di praticanti, fino a giungere al vertice di un'eccellenza tecnica ed agonistica.

A tale scopo, occorre configurare in modo adatto quella che deve essere la struttura

associativa ed organizzativa di questa importante attività, predisponendo gli idonei mezzi e strumenti.

Tutto questo richiede una prima, fondamentale impostazione di partenza, rappresentata da una nuova regolamentazione dello sport italiano.

La presente proposta di legge è stata quindi dettata dalla pressante necessità di ovviare alla grave lacuna che esiste in questo settore della vita nazionale, ancora disciplinato dalla legge fascista 16 febbraio 1942, malamente e molto superficialmente modificata da due decreti legge.

Sussiste in tale modo un'antidemocratica disciplina legislativa, che non permette il tanto auspicato sviluppo dello sport ed è fonte di confusione, conflitti di competenze e disordini.

Da ogni parte, e con più calore in questi ultimi tempi, sono state messe in rilievo l'assurdità e la inadeguatezza di questa legge, che alcuni hanno denominato « razziale », e sono stati richiesti idonei provvedimenti.

Prima di passare all'esame del presente progetto, riteniamo opportuno considerare le origini della situazione nella quale ci troviamo.

In occasione dello svolgimento dell'Olimpiade di Londra (IV), si costituì in Italia nel 1908 un Comitato organizzatore, che continuò a funzionare anche dopo la fine dei giochi. Esso prese nel 1941 la denominazione di Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) e venne di fatto riconosciuto dal Governo di allora. Nel 1925, sotto il regime fascista, si si allargò in un più complesso organismo, e si portò anche sul terreno razziale, con il presupposto che lo sport dovesse maggiormente servire a migliorare la razza. Nel 1928 passò alle dirette dipendenze del P. N. F. per effetto della legge 14 giugno 1928, n. 1310; ottenne poi il riconoscimento giuridico con il decreto ministeriale del 26 febbraio 1934, n. 6120 e, nel 1940, subì una ancora più radicale trasformazione accentrando in sé tutte le funzioni tecniche ed amministrative, cosicché le Federazioni sportive divennero suoi organi. A questo nuovo ordinamento si dette attuazione con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, *la quale prevedeva (articolo 13) una successiva elaborazione e promulgazione di norme organizzative e funzionali, che non vennero preparate per le vicende che succedettero al 1942.*

Caduto il fascismo, con la legge generale del 2 agosto 1943, n. 704, il C. O. N. I. passò alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 5), e cessata la guerra vi

si nominò, su designazione del C. L. N., un commissario straordinario che durò dal giugno 1944 all'agosto 1946, per divenire in questa data presidente dell'Ente a seguito di elezioni, alle quali si addivenne senza alcuna norma regolatrice.

Fu il decreto legislativo dell'11 maggio 1947, n. 372, che portò qualche modifica alla legge del 1942, con l'adozione di taluni criteri elettivi, che non fissavano la durata delle cariche, né la modalità da seguire, e che erano veramente assurdi in una legge che considerava organi del C. O. N. I. le Federazioni sportive.

Tale antidemocratica definizione (articolo 5 della legge) ha portato il Consiglio di Stato, in una sua recente sentenza, a dichiarare che le Federazioni sportive sono degli Uffici alle dipendenze del C. O. N. I.

Sia la gestione commissariale durata oltre due anni, sia la gestione cosiddetta ordinaria succedutale e durata per altri quattordici anni sempre con lo stesso presidente, prima commissario, nulla hanno fatto in così lungo periodo di tempo per riportare l'attività sportiva nell'alveo democratico e per riorganizzarla secondo le necessità che si sono andate sviluppando e che oggi si fanno sentire inderogabili ed impellenti.

In tutte le Nazioni, specie in quelle più evolute, lo sport ha raggiunto una vasta portata fino ad essere posto sotto l'egida dello Stato, come è avvenuto per esempio in Francia, per il principio sempre più sentito di regolare una attività tra le maggiori della Società nazionale ed esplicitantesi nelle più varie ed importanti direzioni.

Noi però pensiamo che allo sport debba essere lasciata la più ampia autonomia possibile, favorendo e stimolando le iniziative degli sportivi che, in tal modo, saranno portati ad operare con più entusiasmo ed a dare un più valido contributo di capacità e di lavoro in questo settore di loro competenza.

Qualora le attribuzioni del C. O. N. I. fossero state ristrette, come era possibile, al solo collegamento con il Comitato internazionale olimpico (C. I. O.) ed a quanto si riferisce alla partecipazione alle Olimpiadi, sarebbe stato necessario affidare ad un nuovo Ente pubblico o ad un'organizzazione dello Stato lo svolgimento di altri importanti compiti per le numerose finalità sportive che bisogna perseguire.

Il presente progetto di legge prevede invece di riassumere nel C. O. N. I. l'espressione democratica e più qualificata ed autorevole di tutte le forze dello sport italiano,

per validamente operare nei vari settori della vita nazionale.

Non vengono perciò solamente considerate le Federazioni sportive, che hanno un limitato, se pur importantissimo, campo d'azione, ma altri Enti, Associazioni e persone che hanno dato, danno e possono dare un rilevante apporto alla causa sportiva.

La costituzione del nuovo Ministero del turismo e dello spettacolo, al quale vengono riconosciuti i normali poteri di vigilanza sul C. O. N. I., permette di uscire dalla limitata sfera d'azione e dalle ristrette possibilità delle Federazioni sportive, per giungere a nuovi riconoscimenti e realizzazioni nuove (articoli 1, 2 e 3).

Gli organi del C. O. N. I. sono considerati secondo i fondamentali principi della democrazia e le esigenze funzionali dell'Ente (articolo 4).

Fra di essi mettiamo in evidenza l'Assemblea nazionale (articolo 5), organo dal quale derivano tutti i poteri e che è di sostanziale importanza. L'Assemblea raccoglie i rappresentanti più qualificati dello sport italiano e può quindi deliberare in merito a tutta la materia sportiva con grande competenza e capacità.

In un necessario riconoscimento della preminente importanza delle Federazioni sportive olimpiche, e nell'osservanza delle regole internazionali alle quali ci si deve attenere, viene assegnata a dette Federazioni una maggioranza di voti (articolo 5).

Facciamo pure rilevare che nell'Assemblea nazionale non si considerano la Federazione italiana cronometristi e la Federazione medico-sportiva italiana, poiché si ritiene che esse rappresentino dei servizi e non delle vere e proprie Federazioni sportive.

È stata invece inclusa l'Unione italiana tiro a segno, anche se essa non ha ancora

la struttura democratica che tutte le Federazioni sportive devono avere.

Resta evidente che essa, per poter aver diritto ai suoi rappresentanti all'Assemblea nazionale, dovrà attenersi a tale inderogabile norma.

È inoltre considerata la possibilità di aversi altri rappresentanti di Enti, Associazioni e benemeriti dello sport in seno all'Assemblea, con l'opportuna limitazione determinata dalla maggioranza di voti, assegnata alle Federazioni olimpiche, e dalla partecipazione di diritto all'Assemblea dei membri italiani del C. I. O. e dei presidenti delle altre Federazioni sportive.

Con l'articolo 13 si stabilisce che le Federazioni sportive nazionali hanno personalità giuridica, affermando un fondamentale principio di autonomia, che toglie le Federazioni dalla sottomessa posizione di uffici del C. O. N. I.

Lo statuto-regolamento del C. O. N. I., che dovrà più compiutamente configurare la struttura ed il funzionamento dell'Ente sarà infine discusso in seno all'Assemblea nazionale e sottoposto all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo (articolo 20).

Riteniamo che il presente progetto di legge venga incontro ad un'esigenza fortemente sentita dal Paese, e che possa sanare quelle deficienze che impediscono di agire con più ordine, democrazia ed efficacia in un settore così importante quale è quello sportivo. Con questa proposta abbiamo voluto sostenere la buona causa dello sport e la sua vera autonomia, con chiari e reali principi democratici, e confidiamo pertanto nel benevolo accoglimento della presente proposta di legge che, per la situazione che si è determinata, ha un carattere di particolare urgenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È costituito, con sede in Roma, il Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.).

Esso ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

### ART. 2.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) si propone la diffusione dell'attività sportiva su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini, con finalità igieniche, fisico-educative e di valore morale e sociale.

Si preoccupa di indirizzare lo sport italiano verso il perfezionamento tecnico, necessario al raggiungimento di risultati di particolare valore.

Tiene i rapporti con il Comitato internazionale olimpico (C. I. O.) ed è responsabile della partecipazione della rappresentativa italiana ai giochi olimpici.

### ART. 3.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) per perseguire i fini suddetti:

1°) svolge opera di propaganda e di assistenza dell'attività sportiva, e coordina e disciplina l'attività agonistica comunque e da chiunque esercitata, preoccupandosi che questa sia autorizzata dalle competenti Federazioni sportive;

2°) riconosce le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di propaganda, che assiste nello svolgimento dei loro compiti, e ne favorisce i reciproci contatti per la realizzazione di una proficua collaborazione;

3°) aiuta ed incoraggia la benemerita attività delle Società sportive, sulle quali si basa la fondamentale struttura dello sport italiano;

4°) tutela il patrimonio sportivo nazionale, lo controlla e ne cura l'incremento;

5°) diffonde lo spirito olimpico e difende e fa rispettare le regole del dilettantismo;

6°) assicura, organizza e controlla, in collaborazione con le Federazioni sportive, la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, ne agevola la preparazione e mantiene i rapporti con il Comitato internazionale olimpico (C. I. O.) del quale osserva e fa osservare le regole.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 4.

Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.):

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio nazionale;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio di sindaci.

## ART. 5.

L'Assemblea nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.), i cui componenti durano in carica quattro anni, è formato dai seguenti membri effettivi:

1°) dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico;

2°) dai presidenti delle seguenti Federazioni sportive nazionali olimpiche:

Federazione italiana di atletica leggera;  
Federazione italiana atletica pesante;  
Federazione italiana gioco calcio;  
Federazione italiana canottaggio;  
Federazione ginnastica d'Italia;  
Federazione italiana hockey e pattinaggio;

naggio;

Federazione italiana nuoto;  
Federazione italiana pallacanestro;  
Federazione pugilistica italiana;  
Federazione italiana scherma;  
Federazione italiana sport equestri;  
Federazione italiana sport del

ghiaccio;

Federazione italiana sport invernali;  
Unione italiana tiro a segno;  
Federazione italiana tiro a volo;  
Unione Società veliche italiane;  
Unione velocipedistica italiana;

Dette Federazioni avranno diritto ad un altro rappresentante all'Assemblea qualora abbiano almeno 300 società ammesse, con diritto di voto, ai rispettivi congressi federali, tenuti per le elezioni dei dirigenti nazionali allo scadere del quadriennio olimpico. Quelle che, nei congressi di cui sopra, avranno almeno 600 società ammesse con diritto di voto, saranno rappresentate dall'Assemblea nazionale, oltre che dal loro presidente, da altri due rappresentanti;

3°) dai presidenti delle seguenti Federazioni sportive nazionali non olimpiche:

Aero club d'Italia;  
Automobile club d'Italia;  
Federazione italiana della caccia;  
Federazione italiana golf;  
Federazione motociclistica italiana;

Federazione italiana motonautica;  
Federazione italiana pallabase;  
Federazione italiana pallavolo;  
Federazione italiana pesca sportiva;  
Federazione italiana rugby;  
Federazione italiana tennis;

4°) dai rappresentanti di Enti ed Associazioni a carattere nazionale particolarmente utili alla causa dello sport ed alla propaganda sportiva, designati da tali Enti ed Associazioni nelle persone che hanno rilevanti benemeritenze e capacità in campo sportivo.

Detti rappresentanti saranno nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, tenendo presente la riserva restrittiva che assegna ai rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali olimpiche la maggioranza votante in seno all'Assemblea.

Tutti i membri effettivi dell'Assemblea nazionale hanno diritto ad un voto ciascuno.

ART. 6.

Entreranno di diritto a far parte dell'Assemblea nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.), come considerato al numero 2°) del precedente articolo, i rappresentanti di Federazioni sportive nazionali, non comprese fra quelle elencate nel numero suddetto, i cui sport fossero inclusi nel programma olimpico.

Le Federazioni di cui al numero 2°) del precedente articolo, i cui sport non figurassero più nel programma olimpico, verranno considerate insieme con quelle elencate nel numero 3°) del predetto articolo.

Le Federazioni di cui al numero 3°) del precedente articolo, i cui sport fossero inclusi nel programma olimpico, verranno considerate insieme con quelle del numero 2°).

L'Assemblea nazionale del C. O. N. I. può riconoscere, e quindi tutelarne gli interessi, altre Federazioni sportive nazionali ed Enti ed Associazioni di importanza sportiva nazionale, ammettendo un loro rappresentante alle sedute dell'Assemblea.

Detti rappresentanti, senza voto deliberativo, ma con diritto a parola, hanno la qualifica di membri aderenti.

ART. 7.

L'Assemblea nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) si riunisce in seduta ordinaria ogni due anni per:

a) dare le direttive di ordine generale che il Consiglio nazionale del C. O. N. I. deve seguire per il conseguimento dei fini istituzionali;

b) ascoltare la relazione del Collegio dei sindaci, e per udire e giudicare, attraverso la votazione, la relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio nazionale del C. O. N. I.;

c) approvare modifiche allo statuto-regolamento dell'Ente;

d) deliberare circa il riconoscimento di nuove Federazioni sportive nazionali ed Enti ed Associazioni;

e) decidere in merito ad eventuali divergenze fra il Consiglio nazionale del C. O. N. I. e le Federazioni sportive nazionali;

f) fissare i principi generali che, per particolari necessità di seguire un omogeneo, democratico ed utile indirizzo, devono essere osservati dagli statuti e regolamenti federali;

g) procedere, all'inizio del nuovo quadriennio olimpico, alla designazione del presidente del Consiglio nazionale, che è il presidente del C. O. N. I., alla elezione di due vice presidenti, del segretario generale e di dieci componenti, non di diritto, del Consiglio nazionale ed alla elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del Collegio dei sindaci previsti dai successivi articoli 8, 9 e 17.

La seduta nella quale avvengono le elezioni deve effettuarsi entro il 31 marzo, successivo alla celebrazione dei giochi olimpici, dopo che sono stati determinati i componenti della nuova Assemblea, sia eletti dalle Federazioni sportive nazionali, che nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'Assemblea nazionale si riunisce inoltre in seduta straordinaria, in caso di decadenza del Consiglio nazionale, per procedere a nuove elezioni, e qualora almeno i due terzi dei suoi membri effettivi ne facciano richiesta.

In ogni seduta, l'Assemblea nazionale elegge un presidente che assume tutti i poteri fino al termine dei lavori.

#### ART. 8.

Il Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) è costituito dal presidente del Comitato che lo presiede, da due vicepresidenti, dal segretario generale, dai presidenti delle Federazioni sportive nazionali olimpiche e da dieci membri che non sono rappresentanti di Federazioni sportive nazionali olimpiche.

#### ART. 9.

Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello

spettacolo, su designazione che l'Assemblea nazionale fa anche fuori del suo seno.

I due vicepresidenti e gli altri dieci componenti il Consiglio nazionale non rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali olimpiche, sono eletti dall'Assemblea nazionale fra i suoi membri effettivi.

Il segretario generale è eletto dall'Assemblea nazionale senza tale limitazione.

ART. 10.

Il Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano ( C. O. N. I. ) deve riunirsi almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente.

Elegge 7 componenti la Giunta esecutiva e fissa le direttive che devono essere da questa seguite, in armonia con l'indirizzo dato dall'Assemblea nazionale.

Esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato olimpico nazionale italiano.

Ascolta la relazione del Consiglio dei sindaci.

Esprime il suo giudizio, mediante votazione, in merito alla relazione annuale del presidente.

Qualora su tale relazione venga dato voto di sfiducia, o voto di sfiducia sia stato dato dall'Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale s'intende decaduto ed il suo presidente deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea nazionale per nuove elezioni

ART. 11.

Il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano rappresenta l'Ente a tutti gli effetti.

Convoca nei termini prescritti l'Assemblea nazionale ed il Consiglio nazionale ai quali relaziona in merito all'attività svolta dall'Ente.

ART. 12.

La gestione dell'Ente è affidata ad una Giunta esecutiva, composta del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, che la presiede, dei due vicepresidenti, del segretario generale e di sette membri eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno.

ART. 13.

Le Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, hanno personalità giuridica ed organizzazione democratica e stabiliscono, con i propri statuti e regolamenti, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzio-



namento, nonché le norme relative alla pratica dello sport di loro competenza.

L'Assemblea nazionale del C. O. N. I. può fissare alcuni principi generali, ai quali, per particolari necessità di seguire un omogeneo, democratico ed utile indirizzo, detti statuti e regolamenti devono attenersi.

ART. 14.

I presidenti delle Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, sono eletti da tutte le dipendenti società affiliate.

ART. 15.

In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) con il compito di aiutare, stimolare, coordinare e disciplinare le attività sportive che si svolgono nell'ambito della provincia. Lo statuto-regolamento di cui all'articolo 20 ne fisserà le modalità.

ART. 16.

Le società sportive dipendono dalle Federazioni sportive nazionali, alle quali si sono affiliate, secondo le norme statutarie e regolamentari delle Federazioni stesse, liberamente accettate.

ART. 17.

Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) è devoluto ad un Collegio di sindaci che dura in carica quattro anni, dall'inizio allo scadere del quadriennio olimpico.

Il collegio dei sindaci è composto di un presidente del Collegio e di quattro sindaci effettivi e tre supplenti.

Il presidente del Collegio è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo; un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dal Ministro delle finanze; tre sindaci effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale del C. O. N. I., ai sensi dell'articolo 7.

Il Collegio dei sindaci presenta collegialmente una relazione annuale al Ministero del turismo e dello spettacolo e relaziona alla Assemblea nazionale ed al Consiglio nazionale.

ART. 18.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) provvede al raggiungimento dei suoi fini con i contributi dello Stato, con ero-

gazioni e lasciti da parte di Enti e privati, con i proventi del suo patrimonio e di ogni organizzazione ed iniziativa inerente alle sue attività.

ART. 19.

Agli effetti tributari, il Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.), e le Federazioni sportive nazionali riconosciute, sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette.

ART. 20.

Il Comitato nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) dovrà, entro un anno dalla sua nuova designazione in base alla presente legge, presentare per la discussione, all'Assemblea nazionale riunita in seduta straordinaria, il progetto dello statuto-regolamento dell'Ente e i principi generali di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Il progetto, approvato dall'Assemblea nazionale, verrà sottoposto all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 21.

Le norme relative al Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.), di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, con le modifiche apportate dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e dal decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 362, sono abrogate.